**N. R.G. 5076/2015**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI VENEZIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa

DA

FALLIMENTO A S.R.L., in persona del curatore *pro tempore*, corrente in , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in , in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

B , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to , con domicilio eletto presso il suo studio in , in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

C , D e E ;

CONVENUTI CONTUMACI

**CONCLUSIONI DEL FALLIMENTO ATTORE:**

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

"In via principale, previo accertamento della responsabilità dei convenuti *ex* art. 146 L.F. ed *ex* art. 2043 cc, condannarsi C al pagamento in favore del fallimento A srl, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 110.000,00.= e D, E e B, in solido, al pagamento in favore del fallimento A srl, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 258.851,04.=, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi. In via subordinata e alternativa, condannarsi D e C, a titolo di ripetizione di indebito oggettivo in violazione dell'art. 2467 cc, al pagamento in favore del fallimento A srl a titolo di restituzione della somma di euro 37.936,06.=, indebitamente percepita nell'ultimo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, oltre rivalutazione ed intessi. Condannare, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002 i convenuti a rimbosare all'erario dello Stato le spese e competenze liquidate in favore del fallimento A srl; liquidare, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 11/2002 a favore del difensore del fallimento avv.to il compenso sia della fase di merito che della fase di sequestro, con emissione del relativo decreto di pagamento, ponendo detto compenso provvisoriamente a carico dello Stato e, all'esito, del pagamento definitivamente a carico dei convenuti C, D, E e B, ponendo in ogni caso a loro carico il contributo unificato relativo alla fase di sequestro e alla fase di merito, già prenotati a debito dell'erario".

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO B:**

"in via principale, respingersi *in toto* le domande attoree avanzate nei confronti del sig. B, poiché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compenso, oltre IVA, CPA e spese generali".

## FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato a mezzo posta tra il 26.6.2015 e l'11.7.2015, Fallimento A srl, dichiarato con sentenza del Tribunale di in data 4.12.2013, ha allegato che la società *in bonis*, costituita in data 17.9.2007, corrente ed operante nel settore della vendita all'ingrosso di legname, salvo modificare il proprio oggetto in data 24.6.2010, indicato nel noleggio di attrezzatture per la produzione di paste fresche e ripiene, sarebbe stata amministrata fino al 12.11.2012 da C, successivamente e fino al 10.7.2013 da D e, quindi, fino al fallimento da certa E, pur rilevando come D avrebbe continuato a gestire di fatto l'impresa, nonché aggiungendo che amministratore di fatto per il periodo intercorrente tra il 12.11.2012 ed il fallimento sarebbe stato anche certo B.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

La curatela fallimentare, in primo luogo, ha evidenziato come, operando le necessarie rettifiche di bilancio e, in particolare, azzerando crediti verso clienti per l'importo di euro 225.055,00.=, mai riscossi da tempo e divenuti dunque irrealizzabili, la società si sarebbe trovata in condizione di patrimonio netto negativo per euro 187.132,00.= e di perdita del capitale, indicato in euro 10.000,00.=, fin dal 31.12.2010, pur proseguendo l'attività in ottica non meramente conservativa. Il fallimento attore ha evidenziato che, alla data del 31.12.2012, la società avrebbe presentato una perdita patrimoniale ulteriore pari ad euro 306.003,19.=, così dovendosi imputare all'amministratore in carica C l'incremento differenziale di euro 118.871,19.=, oltre a doversi imputare agli amministratori successivi l'ulteriore decremento sopportato sino alla data del fallimento.

In ogni caso, ed anche indipendentemente dalla perdita di patrimonio indicata, la curatela ha affermato come C sarebbe comunque responsabile per il compimento di atti distrattivi, non avendo preservato diligentemente il patrimonio sociale, cagionando un danno pari ad euro 110.000,00.=, avendo il medesimo disposto l'operazione di avallo cambiario per euro 90.000,00.=, relativamente a debito cartolare di certa F spa, rimasta inadempiente, con conseguente richiesta di saldo da parte del creditore alla stessa A, cagionante il suo fallimento, nonché per avere ceduto le partecipazioni detenute dalla società *in bonis* in certa G per l'importo di euro 20.000,00.= mai riscosso.

Per il periodo gestorio successivo, rispetto al quale, a detta di parte attrice, dovrebbero rispondere in solido D, E e B, il fallimento ha evidenziato la distrazione dalla casse sociali dell'importo complessivo di euro 37.936,06.=, senza alcuna fondata giustificazione, non essendo plausibili le spiegazioni date al curatore dai convenuti circa l'impiego di detti importi per il pagamento di compensi degli amministratori o in favore dei soci C e [illegible], potendosi in tal senso anche prospettare la responsabilità per il pagamento di finanziamenti postergati, ovvero l'obbligo restitutorio in capo ai soci, a norma dell'art. 2467 cc, essendo la somma stata rimborsata nell'ultimo anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Inoltre, la curatela ha imputato in via solidale ai medesimi amministratori di diritto e di fatto l'acquisto di mobili ed arredi estranei attività sociale per l'importo complessivo di euro 13.208,90.=, nonché la vendita ad H srl di beni strumentali per euro 37.012,40.=, mai saldati. La procedura ha aggiunto quale condotta distrattiva anche la vendita e noleggio a G srl di diversi macchinari per un corrispettivo di euro 84.250,62.=, dovendosi opinare come A avrebbe acquistato dette macchine, sostenendone la relativa spesa, unicamente per

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

cederli in favore della ridetta società, non avendo l'impresa *in bonis* mai operato, in realtà, nel settore della produzione di pasta.

Infine, la curatela ha allegato la responsabilità solidale dei convenuti D, E e B in ragione del fatto che la società avrebbe concesso un finanziamento, ancora una volta a G, per l'importo di euro 86.443,06.= senza alcuna giustificazione e senza ottenerne restituzione.

Rammentando di avere ottenuto sequestro conservativo, anteriormente alla proposizione della domanda di merito, nei confronti degli amministratori e, in particolare, nei confronti di C fino a concorso dalle somma di euro 110.000,00.= e nei confronti degli altri fino a concorso della somma di euro 260.000,00.=, Fallimento A ha convenuto in giudizio i predetti al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni subiti, *ex* art. 146 L.F., e, in subordine, la condanna dei soci C e D alla restituzione dei finanziamenti postergati ricevuti in rimborso, a norma dell'art. 2476 cc.

Nel giudizio di merito, si è costituito solamente B, rimanendo contumaci E, C e D, pur evidenziandosi come questi ultimi due si sarebbero costituiti nel giudizio cautelare *ante causam*.

B ha negato qualsivoglia propria responsabilità per i danni asseritamente subiti dalla società, escludendo di avere mai svolto l'attività di amministratore di fatto di A srl.

Preliminarmente, deve essere disattesa la pretesa attorea secondo cui gli amministratori di A srl debbano rispondere del risarcimento dei danni in ragione del decremento patrimoniale sopportato dalla società per la prosecuzione, fino al fallimento, dell'attività di impresa non meramente conservativa, una volta verificatasi la perdita del capitale sociale al 31.12.2010.

Pur dando per accertato che A srl si sia trovata in condizione di scioglimento per la perdita del suo capitale alla data indicata dal curatore del fallimento e pur volendo ritenere corretta la rettifica operata sul bilancio, azzerando i crediti per euro 225.055,00.=, deve rilevarsi che, al fine della corretta imputazione del danno, non è bastevole affermare il decremento patrimoniale verificatosi tra la data della perdita del capitale e la data in cui la società sia stata dichiarata fallita ovvero posta in liquidazione, impuntando detta differenza ai singoli amministratori che si siano succeduti nelle more nella gestione dell'impresa. Infatti, le regole della causalità impongono di imputare agli organi gestori esclusivamente il decremento patrimoniale, desumibile dai raffronti di bilancio, che sia dipendente dalla prosecuzione dell'attività di impresa, dovendosi escludere detta imputazione rispetto ai costi e alle disutilità che comunque la società avrebbe sopportato ove la medesima fosse stata messa tempestivamente in liquidazione e gestita in termini

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

meramente conservativi. In altre parole, al fine della corretta imputazione del danno, la curatela deve dare contezza del danno sicuramente riferibile alla condotta gestoria illecita, escludendo dalla imputazione quanto da essa non dipendente. Fallimento A non si è premurato di eseguire detta operazione che lo stesso avrebbe ben potuto effettuare, determinando la differenza tra i netti patrimoniali mediante il criterio della riclassificazione dei bilanci in ottica liquidatoria, proprio per escludere costi e disutilità non imputabili alla prosecuzione dell'attività di rischio. Consegue che il danno che la curatela reputa di avere subito per la prosecuzione dell'attività da parte del convenuto C , fino alla sua cessazione dalla carica in data 12.11.2012 e quantificato in euro 118.871,19.=, quale differenza tra il patrimonio negativo risultante al 31.12.2012 ed il patrimonio netto rettificato al 31.12.2010, non può reputarsi determinato in modo corretto, mancando la possibilità di procedere alla riclassificazione in difetto di produzione delle scritture contabili e finanche del bilancio al 31.12.2012 richiamato. La domanda risarcitoria in siffatti termini prospettata dal curatore deve essere rigettata, a maggior ragione, rispetto alla posizione dei convenuti D , E e B , difettando la produzione di qualsivoglia documento contabile da cui possa ricostruirsi la perdita patrimoniale incrementale imputabile a questi ultimi e verificatasi durante la loro asserita carica e fino al fallimento di A .

Venendo ai singoli addebiti distrattivi che il curatore imputa a C , in primo luogo si fa cenno all'avallo per euro 90.000,00.= prestato da A in favore di F srl, già debitrice di I srl, avallo riconosciuto a seguito di accordo transattivo intervenuto tra la creditrice medesima e F , rimasto inadempiuto (vedasi doc. n. 11 prodotto al fascicolo attoreo). Quel che rileva ai fini del giudizio è la necessità di intravvedere nell'atto gestorio di concessione dell'avallo una conseguenza patrimoniale dannosa.

In punto, va detto che non si vede ragione alcuna che possa giustificare l'interesse di A a farsi garante della debitrice F , non essendo evidenziato alcun vantaggio in favore della avallante nella operazione, neppure nel contesto dell'accordo transattivo del 2.3.2012 richiamato (doc. n. 22 di fascicolo attoreo). Inoltre, l'assunzione del debito nei limiti dell'importo di euro 90.000,00.= ha certamente determinato un aggravio per pari importo nel patrimonio della società che, diversamente, non avrebbe dovuto rispondere del debito altrui, potendosi così ritenere sussistente un danno per l'importo indicato.

La seconda condotta distrattiva imputata a C è individuata dalla procedura nella cessione delle partecipazione detenute da A in G srl per il corrispettivo prezzo di euro 20.000,00.= mai riscosso. Dall'esame della visura camerale riferita a G risulta che A ha ceduto la totalità delle proprie quote in favore di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

E (doc. n. 19 di fascicolo attoreo), cessione intervenuta a mezzo della procura conferita da C in favore di B in data 28.10.2011 (doc. n. 8 di fascicolo attoreo). Tuttavia, è da evidenziare che detto corrispettivo prezzo non è detto in alcun modo che non possa essere recuperato dalla debitrice ed acquirente delle quote, di modo che in difetto di qualsivoglia precisazione sul punto, detta pretesa risarcitoria deve essere respinta.

Venendo a considerare le condotte gestorie addebitate a D , E e B , la curatela fa riferimento, in primo luogo, ad una serie di movimentazioni in dare della cassa sociale per l'importo complessivo di euro 37.936,06.= tra il 31.1.2013 ed il 30.11.2013, giustificate contabilmente come rimborso di finanziamenti infruttiferi soci e pagamento retribuzioni. Quanto alle prime movimentazioni per euro 28.936,06.=, deve rilevarsi che il convenuto D , sentito dal curatore, ha dato una spiegazione distonica di tali movimentazioni, osservando come le stesse, in realtà, sarebbero giustificate, in parte come compenso all'amministratore e socio, in parte come pagamento delle spese di gestione generali (vedasi relazione del curatore fallimentare (doc. n. 13 di fascicolo attoreo), dovendosi così considerare del tutto ingiustificati detti esborsi, con loro conseguente effetto distrattivo del patrimonio sociale. Analogamente, deve rilevarsi in riferimento alle movimentazioni del conto cassa riferite al saldo di retribuzioni per l'importo complessivo di euro 9.000,00.=. In questo caso detti pagamenti sono stati eseguiti tra il 31.8.2013 ed il 30.11.2013, mentre dall'esame della documentazione in atti risulta che la società ha avuto come dipendente una sola unità nel corso del solo 2012 (vedasi visura camerale in atti del 4.12.2013), di modo che anche detti esborsi debbono reputarsi privi di giustificazione alcuna e, quindi, aventi rilievo distrattivo del patrimonio sociale.

Certamente D deve rispondere per gli esborsi eseguiti fino alla data di sua formale permanenza in carica (10.7.2013) e, quindi, del pagamento contabilizzato come rientro finanziamento soci per euro 10.000,00.=, dovendo invece rispondere del rimanente importo di euro 27.936,06.= E , rimasta in carica dal 10.7.2013 al 4.12.2013, data del fallimento della società.

In riferimento alla condotta distrattiva relativa all'acquisto di mobili ed arredi non funzionali all'impresa per l'importo di euro 13.208,90.=, dalla relazione del curatore fallimentare emerge come detti acquisti siano stati eseguiti tra il 2009 ed il 2011 (vedasi pag. 11 della relazione medesima), in periodo in cui era in carica C , al quale, tuttavia detta condotta non è stata imputata, mentre la curatela non ha allegato nelle sue difese assertive in quali termini differenti debbano rispondere di detti acquisti extrasociali gli altri convenuti.

Quanto all'affermata distrazione di beni strumentali della società del valore di euro 37.012,40.= in favore di H srl, dalla relazione del curatore fallimentare emerge che

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

l'impresa *in bonis* ha eseguito dette cessioni tra il 31.1.2013 e l'11.9.2013, considerando il fatto che A è stata poi dichiarata fallita alla fine del medesimo anno, non sussistendo prova dell'effettivo pagamento in contanti pur annotato nel relativo mastrino contabile. Il danno lamentato dalla procedura è appunto la distrazione di detti beni favore di altra società, con conseguente pregiudizio patrimoniale, anche a danno dei creditori sociali, distrazione che può dirsi avvalorata dal mancato incasso delle fatture di vendita emesse, dal fatto che amministratore unico della società acquirente sarebbe certo L, parente del convenuti C D, che la società acquirente avrebbe il medesimo oggetto sociale della cedente, che avrebbe la medesima sede, anche operativa, oltre che il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata (vedasi visura camerale prodotta quale doc. n. 7 di fascicolo attoreo). In altre parole, gli elementi in questione denotano una condotta con cui il patrimonio sociale di A, in procinto di fallire, è stato pregiudicato trasferendo beni strumentali in favore di altra società che ha in sostanza proseguito l'impresa della decotta, dovendosi così quantificare il danno se non altro nel valore corrispettivo dei cespiti perduti. Tuttavia, va osservato che D deve rispondere della distrazione riferita agli atti di cessione compiuti fino al 2.7.2013 per l'importo di euro 26.225,54.=, mentre degli altri atti compiuti fino all'11.9.20133 per il valore di euro 10.786,86.= dovrà rispondere E, amministratrice unica fino alla data del fallimento.

Parte attrice configura l'ulteriore condotta dissipativa imputata ai convenuti in riferimento ai rapporti avuti da A con la già nominata G srl.

In particolare, per quanto già accennato, il curatore fallimentare evidenzia come A avrebbe venduto o noleggiato a detta società diversi macchinari, emettendo fatture tra il 14.10.2010 e l'1.12.2011 e ricevendo pagamenti per complessivi euro 70.410,22.=, così rimanendo creditrice per l'importo di euro 84.250,62.= (vedasi pag. 39 della relazione del curatore). Ebbene, sul punto deve rilevarsi che la responsabilità gestoria deve essere affermata in ragione del fatto che gli amministratori di A non hanno provveduto a richiedere il pagamento del rimanente dovuto, non essendo possibile ad oggi da parte della curatela fallimentare recuperare il residuo credito indicato, risultando che G srl è società posta in liquidazione, quanto meno alla data dell'11.10.2012, quando la stessa ha ceduto l'azienda a certa Iniziative 2012 srl, con cancellazione dal registro delle imprese di in data 21.9.2012 per cessazione dell'attività nella relativa provincia (doc. n. 19 di fascicolo attoreo), potendosi così ben dubitare che attualmente la debitrice abbia disponibilità, anche patrimoniali, per far fronte al debito in questione. Va, poi, rimarcato che amministratore di G, almeno fino alla sua liquidazione, è stato C, mentre sua socia è stata E, potendosi comprendere il motivo per il

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

quale nessuna iniziativa recuperatoria sia stata adottata dagli amministratori di A sino a quando sono rimasti in carica.

Analoga responsabilità deve essere affermata in riferimento all'ulteriore condotta gestoria illecita derivante dal mancato recupero di finanziamenti eseguiti da A in favore della medesima G tra l'1.1.2011 ed il 16.10.2012 per l'importo complessivo di euro 86.443,06.=.

Ebbene di tali condotte generatrici di danno debbono rispondere sia D , in carica al momento in cui i debiti in questione potevano esse riscossi, sia E succeduta nella carica e ancora inadempiente agli obblighi conservativi del patrimonio di A .

Peraltro, Fallimento A chiede che la responsabilità di D venga estesa anche per le condotte successive alla cessazione della sua carica e direttamente imputabili ad E , per fatti posti in essere quando quest'ultima era amministratrice della società *in bonis*, sulla scorta dell'affermazione, rimasta tuttavia priva di adeguato riscontro probatorio, secondo cui D avrebbe continuato a rivestire la carica di amministratore di fatto della società fino al suo fallimento.

In punto deve evidenziarsi che detta responsabilità è affermata, sostanzialmente, in ragione del fatto che E , sentita dal curatore fallimentare (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo attoreo), avrebbe riferito che la società sarebbe stata da sempre gestita da D . Appare ovvio rilevare che detta affermazione non può reputarsi da sola idonea a dare dimostrazione di quanto indicato, essendo rilevante notare come le dichiarazioni di E non trovino riscontro alcuno e debbono reputarsi connotate dalla volontà di escludere la propria responsabilità gestoria per accollarla unicamente in capo all'altro convenuto.

Infine, deve essere considerata la pretesa avanzata dalla curatela di ottenere la condanna solidale anche di B , unico convenuto ad essersi costituito nel presente giudizio di merito.

Il fallimento evidenzia come la qualifica di amministratore di fatto del convenuto si desumerebbe, in primo luogo e ancora una volta, dalle dichiarazioni rese dalla stessa E , sulle quali è possibile ribadire quanto già indicato ed aggiungere che la convenuta, dinanzi al curatore fallimentare, ha in sostanza rilasciato affermazioni non del tutto coerenti, posto che dapprima ha indicato in D il soggetto che da sempre avrebbe gestito la società *in bonis* per poi affermare come tutte le operazioni, di cui tuttavia rimane generico il riferimento, sarebbero state gestite dal convenuto B .

Le prove orali raccolte in giudizio in argomento su richiesta della curatela nulla hanno evidenziato circa la continuativa attività gestoria di B , richiesta dalla giurisprudenza

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

affinché si possa configurare l'ipotesi dell'amministratore di fatto. Inoltre, il fatto che B sia intervenuto dinanzi al curatore fallimentare accompagnando l'interroganda E, non è elemento che possa essere in qualche modo valorizzabile ai fini probatori che occupano, così come vorrebbe parte attrice. Non rileva per gli stessi motivi già evidenziati che C e D, costituitisi in sede cautelare, abbiano accollato le responsabilità loro addebitate unicamente a B. L'esistenza del rapporto di amministrazione di fatto tra il convenuto e la società *in bonis* non può essere seriamente dedotto dal fatto che C abbia attribuito allo stesso B procura speciale per vendere le partecipazioni detenute da A in G ad E, così non può essere desunta dal fatto che nelle proprie difese di merito, B avrebbe dimostrato di essere a conoscenza dei fatti gestori imputatigli.

In conclusione, il convenuto C deve essere condannato a pagare in favore della curatela attrice la somma di euro 90.000,00.=, D e E la somma rispettiva di euro 36.225,54.= e di euro 38.722,92.=, nonché in via solidale tra loro la somma di euro 170.693,68.=, il tutto oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, calcolati annualmente sulle predette somme rivalutate secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia.

Di converso, le domande risarcitorie proposte dalla procedura nei confronti di B debbono essere rigettate, così revocandosi il sequestro conservativo emesso nei suoi confronti *ante causam*.

Le spese di lite seguono la soccombenza di E, D e C e sono liquidate in favore dell'erario in misura non eccedente i valori medi con dimidiazione, tenuto conto che il fallimento attore è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi liquidare il procuratore della procedura con separato decreto. Infine, parte attrice va condannata a pagare le spese di lite in favore di B.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. condanna il convenuto C a pagare in favore di Fallimento A srl la somma di euro 90.000,00.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, calcolati annualmente sulle predette somme rivalutate secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045

2. condanna il convenuto D a pagare in favore di Fallimento A srl la somma di euro 36.225,54.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, calcolati annualmente sulle predette somme rivalutate secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
3. condanna la convenuta E a pagare in favore di Fallimento A srl la somma di euro 38.722,92.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, calcolati annualmente sulle predette somme rivalutate secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
4. condanna i convenuti D e E, in solido tra loro, a pagare in favore della procedura attrice la somma di euro 170.693,68.=, oltre interessi compensativi al tasso legale dai singoli atti illeciti al saldo, calcolati annualmente sulle predette somme rivalutate secondo gli indici ISTAT sino alla presente pronuncia;
5. rigetta le domande proposte da Fallimento A srl nei confronti di B e, per l'effetto, revoca il sequestro conservativo concesso *ante causam* ai suoi danni;
6. condanna i convenuti C, D e E, *ex* art. 133 D.P.R. 115/2002, a pagare in favore dell'erario dello Stato le spese di lite, vi comprese quelle della fase cautelare, che si liquidano in euro 5.397,50.= a titolo di compensi, già dimidiati a norma di legge, oltre accessori di legge, nonché quanto prenotato a debito relativamente all'iscrizione a ruolo e contributo unificato, sia del presente giudizio che della fase cautelare;
7. condanna il fallimento attore a pagare in favore del convenuto B le spese di lite che si liquidano in euro 4.795,00.= a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge;
8. provvede, come da separato decreto, a liquidare le competenze in favore del procuratore della procedura, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Venezia li 31 maggio 2018

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittod'impresa.it

Firmato Da: BOCCUNI LUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 164045